

Elezioni della Consulta degli Studenti Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Pescara

Triennio 2024/2027

Il Direttore

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ("Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"), in particolare all'art. 2, comma 4, che garantisce alle predette Istituzioni una "autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici";

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 ("Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della Legge 21 dicembre 1999, n. 508");

Visto lo Statuto dell'ISIA di Pescara, approvato dal MIUR/AFAM con Decreti Dirigenziali n. 3498 del 21 dicembre 2016 e n. 1843 del 6 novembre 2023;

Considerato che gli studenti componenti della Consulta hanno concluso il loro percorso di studi, decadendo naturalmente dall'incarico,

DECRETA

l'indizione delle operazioni elettorali utili alla costituzione della Consulta degli Studenti chiamata ad operare nel triennio.

Articolo 1

Candidature ed elezioni

1. Le **candidature**, indirizzate alla Direzione, devono essere **presentate** mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato (pena la non ammissibilità), attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità, e pervenire, a pena di decadenza, **entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 26 gennaio 2024**, tramite invio a mezzo posta elettronica pec@pec.isiadesign.pe.it.
2. L'**elenco dei candidati ammessi**, redatto a cura della Commissione elettorale, è **affisso** all'Albo e sul sito web dell'Istituto (www.isiadesign.pe.it) a partire da **venerdì 2 febbraio 2024** e fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Le **elezioni** si terranno presso i locali dell'Istituto nelle giornate di **giovedì 15 e venerdì 16 febbraio 2024** incluso.
4. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 10 alle ore 14 di ciascuno dei suddetti giorni.

Articolo 2

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consulta degli Studenti spetta a tutti gli studenti iscritti all'Istituto ed in regola con il pagamento delle tasse.
2. Il solo elettorato attivo spetta anche agli studenti che attendono lo svolgimento del solo esame finale e della tesi, purché in regola con il pagamento delle tasse.
3. L'**elenco** di tutti gli **aventi diritto di voto** viene redatto e **affisso** all'Albo a cura della Commissione elettorale, **entro l'11 gennaio 2024**, dove resterà affisso fino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
4. Eventuali omissioni o indebite inclusioni nell'elenco suddetto, segnalate alla Commissione, possono essere sanate sino all'apertura del seggio.
5. Se nel corso del mandato triennale uno studente si escluda per mancata iscrizione o sia escluso per mancanza di frequenza, sarà sostituito all'interno della Consulta con il primo dei non eletti.
6. Non possono candidarsi coloro che nei sei Anni Accademici precedenti abbiano già svolto due mandati consecutivi nella Consulta degli Studenti dell'Istituto, oltre a quanti non in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti in tema di candidabilità (perché condannati per reati contro la Pubblica Amministrazione, per interdizione dai pubblici Uffici, ecc.).
7. Dal **2 al 12 febbraio 2024** incluso, sarà possibile per i Candidati svolgere **attività propagandistica** avvalendosi della collaborazione dell'Istituto (disponibilità dei locali).
8. Ogni Candidato potrà ritirare la candidatura (con richiesta scritta secondo le medesime procedure di presentazione) entro il termine di presentazione delle domande stesse (ossia, entro le ore 12.00 di venerdì 26 gennaio 2024).

Articolo 3

Commissione elettorale e di seggio

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una Commissione, nominata con provvedimento del Direttore e composta dal Rappresentante degli Studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione, che presiede la Commissione stessa, e da due studenti non candidati e designati dal Presidente della Commissione.
2. Non può far parte della Commissione chi si presenta come candidato.
3. In caso di assenza o indisponibilità del Rappresentante degli studenti in carica nel Consiglio di Amministrazione la Commissione sarà nominata con provvedimento del Direttore che provvederà ad individuare i tre studenti componenti.
4. La Commissione è assistita, ove necessario, dal Direttore Amministrativo o dal Direttore

dell'Ufficio di Ragioneria, o da un Collaboratore.

5. La Commissione è preposta alla verifica dell'ammissibilità delle candidature pervenute, svolge le attività relative al seggio, garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e risolve in via definitiva tutte le questioni che insorgono nel corso delle votazioni e dello scrutinio, sentiti i Candidati e gli Elettori che ne abbiano interesse.
6. Tutte le operazioni elettorali saranno verbalizzate dalla Commissione stessa.
7. Le decisioni della Commissione di Seggio sono assunte a maggioranza.

Articolo 4

Modalità di voto

1. A ciascun Elettore, previo accertamento dell'identità personale, sarà consegnata una scheda elettorale, precedentemente siglata dal Presidente della Commissione, riportante l'elenco dei candidati.
2. L'Elettore accederà ad una postazione che consente la riservatezza nell'espressione del voto ed indicherà le proprie preferenze apponendo il simbolo "X" nel riquadro laterale al nominativo del Candidato scelto o nei riquadri nel caso di più preferenze.
3. Sono ammesse al massimo tre preferenze. Le schede con un numero di preferenze superiore a tre saranno considerate nulle. La scheda viene ripiegata e inserita in apposita urna preventivamente sigillata.
4. Nella scheda elettorale i Candidati saranno elencati in ordine alfabetico.
5. Ogni segno apposto sulla scheda elettorale oltre il predetto simbolo "X" di preferenza, renderà nulla la scheda stessa.
6. La Commissione di seggio procederà allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta sarà pubblica, e di tutte le operazioni verrà redatto contestuale verbale.

Articolo 5

Metodo d'elezione

1. Il sistema elettorale adottato è quello maggioritario con primo turno valido solo su partecipazione del 50% + 1 degli aventi diritto al voto (tenuto conto del totale degli aventi diritto al voto), e secondo turno senza alcun quorum minimo da raggiungere e con operazioni che si svolgeranno dal **28 al 29 febbraio 2024** incluso, secondo le modalità e con i medesimi orari del primo turno.
2. Al termine dello scrutinio verrà redatta una Graduatoria secondo il numero di preferenze ottenute da ciascun Candidato: risulteranno eletti i primi tre Candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, prederà il Candidato più giovane di età anagrafica.

3. Nel caso di rinuncia, sopravvenuta incompatibilità, sopravvenuta impossibilità o similari a ricoprire la carica da parte del primo in Graduatoria, si procederà allo scorrimento della Graduatoria stessa nell'ordine di preferenze ricevute.
4. Detta Graduatoria verrà utilizzata anche per eventuali sostituzioni nel periodo triennale considerato.
5. Al termine delle operazioni di scrutinio i risultati delle elezioni verranno trasmessi alla Direzione che li renderà pubblici con affissione all'Albo.
6. Il Direttore, preso atto del risultato elettorale, procederà alla proclamazione dei risultati e alla costituzione della Consulta stessa, tramite apposito decreto, che sarà affisso all'Albo dell'Istituto e inserito sul sito web.

Articolo 6

Modalità di pubblicità, norme di rinvio

1. Il presente Decreto viene pubblicato all'Albo e sul sito internet dell'Istituto.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

Articolo 7

Ricorsi

1. Avverso il presente Decreto, o parte di esso, è ammesso ricorso diretto entro cinque giorni complessivi dalla relativa pubblicazione, da presentarsi al Direttore (PEC istituzionale). In assenza di ricorso, il contenuto s'intende integralmente accettato.
2. Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'Albo degli esiti degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi alla Commissione da parte dei soggetti interessati, la procedura elettorale si intende confermata.

Il Direttore
Prof. Alessandro Crociata